

fetti di questa legge, del decreto prescritto nell'articolo 91 del Codice di commercio.

(È approvato).

Procederemo più tardi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora propengo alla Camera di procedere alla votazione segreta di tre disegni di legge votati per alzata e seduta in questa tornata, e dei due la cui votazione segreta era già iscritta nell'ordine del giorno, come pure alla votazione per la nomina di sei componenti della Commissione d'inchiesta intorno ai servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

Prima, però, procederemo alla estrazione a sorte dei nomi degli onorevoli deputati che dovranno scrutinare le schede relative alla nomina della Commissione d'inchiesta.

(Segue il sorteggio)

La Commissione che dovrà procedere allo scrutinio delle schede per la nomina dei componenti la Commissione d'inchiesta intorno ai servizi dipendenti dal Ministero della guerra rimane composta dei seguenti deputati:

Cicarelli, Rienzi, Solimbergo, Orlando Salvatore, De Michele, Rochira, Fede, Grafagnani e Silva.

Prego l'onorevole sottosegretario di far la chiama.

DE NOVELLIS, segretario, fa la chiama.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di presentare un disegno di legge.

LACAVA, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge, già approvato dal Senato del Regno: Permuta di terre fra l'Orto botanico della regia Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafi ed il municipio di Palermo.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro della presentazione del disegno di legge: Permuta di terre fra l'Orto botanico della regia Università di Palermo, gli eredi del duca Archirafi ed il municipio di Palermo.

Segue la discussione del disegno di legge per l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno, il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge per l'ordinamento giudiziario.

Ieri la discussione si è sospesa all'articolo 10.

« La Corte di assise è composta del presidente e dei giurati. Nelle cause contumaciali la Corte è composta del presidente e di due giudici del tribunale locale, designati volta per volta dal presidente del tribunale stesso.

« Nei dibattimenti, che prevedonsi di lunga durata, il primo presidente della Corte di appello ha facoltà di destinare un presidente aggiunto, che sia meno anziano di quello ordinario e che assista al dibattimento per continuarlo nel caso d'impedimento sopravvenuto al presidente ordinario ».

Primo iscritto in questo articolo è l'onorevole Fera: ha facoltà di parlare.

FERA. In questo articolo sono iscritti molti altri colleghi che dovranno occuparsi di questa questione difficilissima, della quale io mi sono intrattenuto nel mio discorso dell'altro giorno. Perciò rinunzio a parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Al concetto principale di questo articolo 10 faccio l'opposizione, che già feci negli Uffici e nella Commissione, della quale mi onorai di far parte. Faccio opposizione al concetto di questo articolo 10, perchè contrasta con tutta la legge, e viene a confessare che una ragione di economia si sovrappone, ora, al pensiero informatore della legge medesima.

La schiettezza del relatore della Commissione lasciò comprendere che la Commissione non era propensa ad accogliere la soppressione dei giudici assessori di Corte d'assise; ma che si acconciò ad approvarla, avendo il ministro dichiarato essere questa disposizione economica (la dobbiamo chiamare così) la pietra angolare della sua riforma; quasi che, non approvandosi l'articolo 10, tutta la legge dovesse andare nel nulla.

Ma noi abbiamo il dovere di renderci conto della importanza della novità, contenuta in questa legge, la quale, non lo dimentichino i miei colleghi, è legge essenzialmente economica, non è legge che ri-